



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
Sezione Lavoro I<sup>^</sup>

S. 625  
16

Il Giudice designato, Dott. Paolo Sordì, all'udienza del 26/1/2016 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 20202 R.G. dell'anno 2015 del Tribunale di Roma e vertente

TRA

☐  
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18, presso lo studio dell'Avv. Grez e rappresentato e difeso dagli Avv. R. Ricciarini, L. Rulli e I. Occhini per procura in calce al ricorso in opposizione.

DEBITORE OPPONENTE

E

I.N.P.G.I. – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola  
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza 35, presso l'Avv. B. Pontecorvo, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato.

CREDITORE OPPOSTO

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con ricorso depositato l'11/6/2015, il ( ) proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 3201/2015 con il quale il Tribunale di Roma gli aveva ordinato di pagare all'INPGI euro 147.776 per il mancato versamento dei contributi relativi al rapporto di lavoro subordinato intercorso con addetto stampa del

L'INPGI si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Il Giudice istruiva la causa escutendo quattro testimoni e all'odierna udienza, dopo la discussione, la decideva e dava lettura del dispositivo, pronunciando sentenza ai sensi dell'art. 429, primo comma, primo periodo, c.p.c.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione deve essere respinta.

Dall'istruttoria espletata è emerso che il [redacted] unico (deposizioni A [redacted]) addetto stampa del [redacted] si recava presso gli uffici comunali al fine di svolgere la sua attività sei giorni la settimana (deposizione [redacted] secondo la teste I [redacted] il [redacted] andava in ufficio "quasi tutti i giorni"), per un consistente numero di ore (precisamente, almeno circa 6 ore ogni giorno, tranne il sabato, giornata in cui si tratteneva per due o tre ore: deposizioni

[redacted] l. All'interno degli uffici comunali il [redacted] lavorava utilizzando scrivania e computer dell'opponente (deposizioni [redacted]), seppure tali strumenti venissero saltuariamente utilizzati da altri collaboratori (deposizioni A [redacted] c).

In sostanza, dunque, dalla combinazione del fatto che il [redacted] fosse l'unico collaboratore del Comune a svolgere l'attività di addetto stampa e del quotidiano, consistente, impegno lavorativo da lui assicurato, può trarsi la conclusione che egli non facesse altro che porre a disposizione della controparte contrattuale le proprie energie lavorative, corrispondendo in maniera continuativa e permanente alle richieste che provenivano dai vertici politici dell'Amministrazione (richieste strettamente e direttamente connesse con finalità istituzionali dell'ente comunale), come è ulteriormente confermato dal fatto che gli potevano essere richieste prestazioni lavorative anche al di fuori dei normali orari di lavoro.

In un simile contesto non appare decisivo in senso contrario il fatto che il [redacted] a volte preparasse i comunicati stampa al di fuori dagli uffici comunali, questa essendo una modalità di svolgimento dell'attività lavorativa tipica dei giornalisti. Lo stesso è a dirsi a proposito della disponibilità, da parte del [redacted], di programmi informatici (deposizione [redacted]) o di un telefono cellulare e di un computer portatile (deposizione [redacted]): si tratta, invero, di una limitatissima dotazione di strumenti posseduti ormai dalla totalità o quasi della popolazione che non esclude che comunque il Comune avesse messo a disposizione del collaboratore (il quale le utilizzava normalmente e continuativamente) attrezzature di sua proprietà.

Infine, il fatto che il [redacted] non fosse soggetto a puntuali controlli circa l'inizio e la fine delle sue prestazioni quotidiane non vale certo ad escludere il carattere subordinato di quelle prestazioni. Infatti, si deve in proposito ricordare che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di attività giornalistica sono configurabili gli estremi della subordinazione -

tenuto conto del carattere creativo del lavoro - ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro (Cass., n. 8068 del 2009, n. 3320 del 2008).

Le contestazioni sul *quantum debeatur* sollevate in via subordinata dall'opponente sono anch'esse infondate. Infatti, i contributi versati sulla base della ritenuta qualificazione del rapporto come di lavoro autonomo sono a carico del prestatore e pertanto, a seguito del riconoscimento della natura subordinata del rapporto stesso, solamente il prestatore vanta un credito restitutorio nei confronti dell'INPGI.

Il decreto opposto deve dunque essere confermato.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- 1) rigetta l'opposizione proposta dal ( ) contro il decreto ingiuntivo n. 3201 del 2015 del Tribunale di Roma e, per l'effetto, conferma il decreto stesso, del quale dichiara l'esecutività;
- 2) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 6.000, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfetarie.

Roma, 26 gennaio 2016.

Il Giudice

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA  
Dipartimento di Giustizia  
26. 1. 16  
Recupellera

Recupellera